

Pec Presidente Tribunale CS

Da: marcocorno@pec.it
Inviato: martedì 4 novembre 2025 08:08
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Tarantello Paolo - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf

Unitamente alla presente trasmetto, nella veste di liquidatore e in ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante, la sentenza emessa in favore del Sig. Tarantello al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.


Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *Es autografo e si trasmette
alle cancellerie competenti per il registro.*
Cosenza, 05/11/2025
Il CAPO DELL'UFFICIO
Presidente del Tribunale
Loredana De Franco




L.C. n. 12/2025

TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti	Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice rel.
dott.ssa Marzia Maffei	giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

sul ricorso n. 03-1/2025 PU

presentato nell'interesse di **Paolo Tarantello**;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ricorso depositato in data 15.09.2025, il sig. Paolo Tarantello (persona fisica allo stato non occupato) chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Considerato, in primo luogo, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità,

Ritenuto, tuttavia, che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;

rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Cosenza;

ritenuto che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura



della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;

dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad € 522.680,25, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC);

dato atto, che il ricorrente risulta possedere i seguenti beni:

1. Unità immobiliare sita nel Comune di Mendicino località Rosario, identificata presso il catasto urbano di suddetto Comune al foglio 4, particella 984, sub 2, cat A2 già sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore fondiario;
2. terreno agricolo identificato presso il catasto terreni del Comune di Mendicino al foglio 4, particella 712, qualità sem. arb., classe 1, sup. mq 70. Rd 0,38, ra 0,14;
3. quota di 12/48 di fabbricato diruto presso il catasto terreni del Comune di Mendicino al foglio 4, particella 37, qualità fabbricato diruto;

dato atto che i suddetti beni risultano essere in tutto o in parte pervenuti in eredità dalla madre Assunta Trombino (l'immobile per l'intero, mentre il terreno era già nella proprietà del ricorrente per la quota di $\frac{1}{4}$ e il fabbricato diruto nella quota di $\frac{3}{48}$;



rilevato che, per quanto concerne il bene di cui al punto 1, lo stesso risulta sottoposto ad esecuzione immobiliare iniziata dal creditore fondiario e che secondo la recente sentenza della Sez I della Corte di Cassazione n. 22914 del 17/05/2024 il privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB si applica anche nei casi di liquidazione controllata;

dato atto, pertanto, che la procedura esecutiva n. 6/2017 RGN proseguirà il suo corso, salvo poi tenere conto dei suoi esiti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che per quanto concerne i beni di cui ai punti 2 e 3 trattasi di beni per i quali occorre valutare la convenienza in ordine alla loro liquidazione, trattandosi di beni di modestissimo valore;

rilevato che il ricorrente non è percettore di alcun reddito;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata in quanto la liquidazione dei suddetti beni potenzialmente potrà garantire una parziale soddisfazione, seppur minima, della massa dei creditori;

rilevato che il creditore ha dato atto di essere in possesso altresì di alcuni beni mobili e di un'autovettura, beni senza alcun valore e vetusti, che, pertanto, potranno essere esclusi dalla liquidazione;

considerato che nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;

dato atto, in merito alla domanda cautelare proposta, che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, eccezion fatta per l'azione esecutiva immobiliare n. 6/2017 RG pendente presso il Tribunale di Cosenza, in quanto assistita dal privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB per come risultante in atti;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Paolo Tarantello residente Cosenza, Contrada Cerze di Vaccaro n. 5, , CF: TRNPLA63C11D086R;

nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;

nomina liquidatore il dott. Marco Corno;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni



di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;

esclude dalla liquidazione i beni mobili del ricorrente e l'autovettura targata BM086VP;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili o mobili registrati acquisiti alla procedura presso gli uffici competenti;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ad eccezione dell'azione esecutiva immobiliare n. 6/2017 RG pendente presso il Tribunale di Cosenza, in quanto assistita dal privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB ;

dà atto che si applicano alla presente procedura gli articoli 142 e 143 CCII in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III CCII.

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di



insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025

Il giudice est.

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Il Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

